



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione

Direzione Generale del personale, degli affari generali e del bilancio

DIV. 1[^] - Relazioni sindacali e benessere organizzativo

Al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Al Capo del Dipartimento per le infrastrutture e le reti
di trasporto

Al Capo del Dipartimento per le opere pubbliche
e le politiche abitative

Al Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Al Capo del Dipartimento per gli affari generali e
la digitalizzazione

Al Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto

Al Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la
Toscana, le Marche e l'Umbria

Al Direttore della DGT Centro

Alle OO.SS Dirigenza

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

UNADIS

DIRSTAT FIALP UNSA

CIDA FC

Alle OO.SS. Livelli

CISL FP

FEDERAZIONE CONFSAL UNSA

FLP

CONFINTESA FP

Oggetto: Convocazione decreto sugli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm. e ii. – 26 maggio 2025.

A seguito di richiesta congiunta (prot. 23007 del 19 maggio 2025) di un tavolo unico per le OO.SS. della Dirigenza e del comparto, sulla contrattazione prevista dall'art. 1, comma 4, lett. b del Codice degli appalti, la parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali in indirizzo sono convocate il giorno 26 maggio p.v.



MIT

relazioni.sindacali@mit.gov.it

[funzionario responsabile dott. Diamanti](#)

[06.4412.4650](tel:06.4412.4650)

alle ore 10:30 presso la Biblioteca della sede ministeriale di Via Nomentana n. 2 per la prosecuzione dell'incontro avvenuto il giorno 6 maggio u.s. alla presenza delle OO.SS. della sola Area Dirigenza.

Si allega la relativa documentazione e ci si riserva di trasmettere con successiva mail il link per il collegamento in videoconferenza.

Ai componenti della delegazione di parte pubblica si rammenta che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 115 del 19 aprile 2024, in caso di assenza o impedimento e in assenza di un delegato, saranno rappresentati dalla scrivente.

Le OO.SS. in indirizzo sono pregate di comunicare all'Ufficio Relazioni Sindacali (e-mail relazioni.sindacali@mit.gov.it) - entro le ore 11.00 di venerdì 23 maggio - l'elenco dei delegati da segnalare alla portineria.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE



MIT

relazioni.sindacali@mit.gov.it
[funzionario responsabile dott. Diamanti](#)
[06.4412.4650](tel:06.4412.4650)



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” ed, in particolare, l’articolo 35-bis e l’articolo 53;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” ed, in particolare, l’articolo 2, comma 197;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed, in particolare, l’articolo 23-ter;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm. e ii., recante “*Diposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “*Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*” ed, in particolare, l’articolo 45 “*Incentivi alle funzioni tecniche*” e l’Allegato I.10 “*Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 186, “*Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 maggio 2024, n. 151, recante “*Individuazione del numero e dei compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*”;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 maggio 2014, n. 192, con il quale è stato adottato il Codice di comportamento integrativo del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

RICHIAMATO, con riferimento all’articolo 45 del Codice dei contratti pubblici, quanto indicato nella Relazione Illustrativa del provvedimento legislativo secondo la quale: “.... *La finalità è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni*”;

VISTO il parere del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

lavoro pubblico del 12 settembre 2023, n. 225928, in base al quale “gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023, sebbene non soggetti a contrattazione integrativa, debbono essere ricompresi nel Fondo delle risorse decentrate”;

VISTO il parere dell’11 ottobre 2023, n. 3360, con il quale l’ANAC ha rappresentato che:

- i) *“Il nuovo quadro normativo non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti. Con ciò si è inteso eliminare alcune complessità relative agli aspetti procedurali che spesso sono state di ostacolo all’effettiva erogazione degli incentivi. La semplificazione procedurale introdotta è volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente e, unita all’obbligo di definire i criteri nel termine (ordinatorio) di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, intende realizzare tutte le condizioni per rendere effettiva l’erogazione degli incentivi e dare concreta attuazione alla previsione normativa. Rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale”;*
- ii) *“Con riferimento agli aspetti contabili, la nuova disposizione del codice elimina la necessità di costituire un apposito fondo per l’incentivazione ai fini del legittimo riparto degli incentivi ...”;*
- iii) *“Con riferimento alle modalità di definizione dei criteri di riparto degli incentivi e di eventuale riduzione degli stessi”, [...] “l’attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato. Sul punto è chiara la relazione al codice che, nel commentare l’art. 1, co. 4, lett. b), specifica che “il risultato rappresenta anche il criterio per l’attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative””;*

TENUTO ALTRESÌ CONTO degli orientamenti dottrinali, giurisprudenziali e delle pronunce delle autorità di controllo e della magistratura contabile in materia di incentivi alle funzioni tecniche (*ex plurimis* Comunicato del Presidente dell’ANAC del 6 settembre 2017; Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza del 28 maggio 2020 n. 10222; Delibera ANAC del 25 novembre 2020 n. 1047; Delibera ANAC del 16 febbraio 2022 n. 74; Delibera ANAC del 5 ottobre 2022 n. 453; Rivista della Corte dei Conti, fascicolo n. 3/2023; parere ANAC in funzione consultiva del 25 ottobre 2023 n. 54; deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania n. 191/2023/PAR; deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto n. 297/2024; deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte n. 145/2024/PAR);

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’adozione di un atto a valenza generale con il quale disciplinare i criteri per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, individuare le modalità



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

procedurali, esecutive e contabili per la loro erogazione, nonché definire i criteri per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro nel caso di ingiustificati incrementi dei tempi di realizzazione degli interventi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

- a) *Affidamento*: la procedura di affidamento, anche diretto, in appalto di lavori, servizi e forniture;
- b) *Codice*: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm. e ii., recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- c) *Codice di comportamento*: il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 maggio 2014, n. 192, con cui è stato adottato il Codice di comportamento integrativo del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) *DEC*: il direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 114 del *Codice*;
- e) *Direzione*: la Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio;
- f) *Dirigente apicale*: il dirigente di livello dirigenziale generale posto al vertice della *Stazione appaltante*;
- g) *Funzioni tecniche*: le attività tecniche indicate nell’Allegato I.10 al *Codice*;
- h) *Incentivi*: le risorse finanziarie di cui all’articolo 45, comma 3, del *Codice* destinate allo svolgimento delle *Funzioni tecniche*;
- i) *Ministero*: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- j) *Personale*: il personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso il *Ministero* ovvero il personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto che svolge le *Funzioni tecniche*;
- k) *Provvedimento*: il provvedimento di nomina e di individuazione delle *Funzioni tecniche* di ogni singolo affidamento;
- l) *RP*: responsabile delle fasi/procedimenti interni di cui il *RUP* può avvalersi per le attività di cui agli articoli 6, 7 e 8 dell’Allegato I.2 al *Codice*;
- m) *RUP*: il Responsabile unico del progetto di cui all’articolo 15 del *Codice*;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- n) *Stazione appaltante*: struttura centrale o periferica del *Ministero* che svolge le *Funzioni tecniche* relative all'affidamento e all'esecuzione di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture.

Art. 2 **(Oggetto)**

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del *Codice*, il presente provvedimento individua i criteri per la ripartizione degli *Incentivi* alle *Funzioni tecniche*, nonché i criteri per l'applicazione della riduzione di tali risorse, connesse alla singola opera o lavoro, nel caso di ingiustificati incrementi dei tempi di realizzazione degli interventi o dei relativi costi previsti dal quadro economico.
2. Il presente provvedimento disciplina, altresì, gli adempimenti procedurali connessi alla utilizzazione delle risorse previste dall'articolo 45, comma 5, del *Codice* da parte degli Uffici competenti del *Ministero*.
3. Agli incarichi conferiti al *Personale* del *Ministero* per lo svolgimento delle *Funzioni tecniche* si applicano esclusivamente le disposizioni del presente provvedimento e la normativa nello stesso richiamata, anche con riferimento alle disposizioni dettate in materia di autorizzazioni, pagamenti, limiti di carattere economico e obblighi di pubblicità.
4. Gli *Incentivi* sono riconosciuti a fronte dell'esistenza di un formale atto di nomina e dell'accertamento delle funzioni regolarmente svolte.
5. In tutti i casi in cui il *Ministero* assume il ruolo di *Stazione appaltante*, la corresponsione degli *Incentivi* al *Personale* costituisce l'unica modalità di remunerazione per lo svolgimento delle *Funzioni tecniche* e avviene esclusivamente con le modalità previste dal presente provvedimento.

Art. 3 **(Ambito di applicazione)**

1. Il presente provvedimento si applica alle procedure di *Affidamento* di lavori, servizi e forniture svolte dalla *Stazione appaltante* anche per effetto di accordi o convenzioni con altre Pubbliche Amministrazioni o con i soggetti di cui all'articolo 1 dell'Allegato I.1 al *Codice*.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2. In particolare, le disposizioni del presente provvedimento si applicano:
 - a) alle procedure di affidamento in appalto di opere e lavori di qualsiasi importo;
 - b) alle procedure di affidamento in appalto di servizi e forniture nel solo caso in cui sia nominato un *DEC* diverso dal *RUP*; le ipotesi in cui deve essere nominato un *DEC* diverso dal *RUP* sono disciplinate dagli articoli 31 e 32 del Capo II dell'Allegato II.14 al *Codice*;
 - c) alle procedure di affidamento di opere, lavori, servizi e forniture eseguite sulla piattaforma www.acquistinretepa.it tramite gli strumenti ivi previsti, tra i quali: mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, convenzioni, sistema dinamico di acquisizione, accordi quadro, con le limitazioni indicate nella lettera b) per i servizi e le forniture;
 - d) agli accordi-quadro aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei quali i relativi *Incentivi* sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato in utilizzazione dell'accordo stesso.
3. Le *Funzioni tecniche* per le quali è prevista la corresponsione degli *Incentivi* sono esclusivamente quelle previste dall'Allegato I.10 al *Codice*; il loro svolgimento rientra nelle mansioni che in ragione dell'ufficio e della qualifica professionale devono essere eseguite dal *Personale*.
4. Le ipotesi di riconoscimento ed erogazione degli *Incentivi* relativi alle *Funzioni tecniche* nelle procedure di affidamento di cui al Libro IV del *Codice* "*Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni*" sono regolate in un separato provvedimento ministeriale.

Art. 4

(Funzioni tecniche svolte in convenzione)

1. In caso di svolgimento delle *Funzioni tecniche* a seguito della sottoscrizione di accordi o convenzioni che conferiscono alle strutture del *Ministero* le funzioni di *Stazione appaltante*, gli accordi e/o le convenzioni devono espressamente disciplinare i tempi e le modalità dei versamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni o dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Qualora a seguito di atti convenzionali ovvero di accordi viene disposta l'apertura di una contabilità speciale, il funzionario delegato effettua i versamenti secondo le modalità descritte nell'articolo 15. Nel caso in cui la gestione contabile delle risorse di cui all'articolo 45 del *Codice* non sia attribuita alla *Stazione appaltante*, la stessa dispone affinché il soggetto convenzionato proceda ai relativi versamenti secondo le modalità di cui all'articolo 15.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

3. In ogni caso in cui il *Ministero* assume il ruolo di *Stazione appaltante* si applicano esclusivamente le disposizioni del presente provvedimento.

Art. 5

(Quantificazione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 45 del *Codice*, quantificate in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base della singola procedura di *Affidamento* al netto dell'IVA, fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto. Concorrono alla formazione dell'importo dell'*Affidamento* gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. Al fine di assicurare che le risorse da calcolarsi ai sensi del comma 1 siano congrue rispetto alla dimensione e alla complessità dell'*Affidamento*, la quantificazione del relativo importo, da indicare in sede di predisposizione del quadro economico, è determinata secondo le percentuali di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
3. Qualora le modifiche contrattuali previste dall'articolo 120 del *Codice* comportino un incremento della spesa rispetto all'importo posto a base dell'*Affidamento*, il relativo aumento, come determinato nel provvedimento che autorizza la modifica, deve essere considerato ai fini della rideterminazione delle risorse di cui all'articolo 45 del *Codice*. Si procede, parimenti, alla rideterminazione delle suddette risorse in caso di rinnovo del contratto o ripetizione di lavori e servizi analoghi ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del *Codice*. Non concorrono ad aumentare le risorse di cui al comma 1 le modifiche contrattuali che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo.
4. Le modifiche approvate in relazione a nuove soluzioni tecniche e realizzative che comportino una diminuzione dell'importo contrattuale, con conseguente risparmio di spesa, determinano la corrispondente rimodulazione delle risorse di cui all'articolo 45 del *Codice*.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, l'incentivo è riconosciuto unicamente al *Personale* che svolge le *Funzioni tecniche* afferenti alla fase di esecuzione del contratto e nella medesima misura percentuale indicata nel provvedimento di cui all'articolo 8.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

6. Nelle ipotesi di cui al comma 5 e fatta salva la previsione nel quadro economico dell'*Affidamento*, l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base dell'*Affidamento*. Gli *Incentivi* sono definiti nel nuovo provvedimento del *Dirigente apicale*.
7. La quota pari all'80% delle risorse di cui all'articolo 45 del *Codice* comprende l'ammontare del compenso lordo per il *Personale* e gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del *Ministero*.
8. Il 20% delle risorse di cui al comma 1, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, sono incrementate dalle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni relative a *Funzioni tecniche*:
 - a) affidate al personale esterno al *Ministero* ai sensi dell'articolo 45, comma 4, penultimo capoverso, del *Codice*;
 - b) indicate nel provvedimento di cui all'articolo 8 ma non svolte o prive dell'attestazione del *Dirigente apicale* o di un suo delegato ai sensi dell'articolo 45, comma 5, del *Codice*;
 - c) il cui corrispettivo risulta eccedente rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal *Personale*, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del *Codice*;
 - d) il cui incentivo è stato oggetto di riduzione a causa di incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 12.
9. Le risorse di cui al comma 8 sono destinate alle finalità di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del *Codice*.
10. Le risorse di cui al comma 8 vengono versate dal *Dirigente apicale* o da un suo delegato, con le modalità indicate dall'articolo 15, comma 2, ai fini della riassegnazione sui capitoli dedicati alle seguenti tipologie di spesa finanziabili:
 - a) Capitolo 1280 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo", gestito dalla Direzione generale per la digitalizzazione;
 - b) Capitolo 1256 PG 01 "Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale. Partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie", gestito dalla *Direzione*;
 - c) Capitolo 1195 "Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti", gestito dalla *Direzione*;
 - d) Capitolo da istituire per le coperture assicurative contro i rischi professionali per il *Personale* non dirigenziale.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

11. L'utilizzazione delle risorse di cui al precedente comma avviene previa concertazione della *Stazione appaltante* con la Direzione generale per la digitalizzazione per le finalità di cui alla lettera a) e con la *Direzione* per le finalità di cui alla lettera b).

Art. 6

(Determinazione del trattamento economico complessivo annuo lordo)

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del *Codice* e fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm. e ii., l'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di *Personale* nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni o soggetti terzi, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di *Personale* nel medesimo anno di competenza. Nel caso in cui vengano adottati i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del *Codice*, il predetto limite è aumentato del 15%.
2. Per trattamento economico complessivo annuo lordo percepito si intende la retribuzione fondamentale ed accessoria che viene corrisposta al *Personale* in ragione del rapporto di lavoro con il *Ministero*.
3. Sono ricomprese nel trattamento economico complessivo annuo lordo le varie voci retributive individuate e regolate dal contratto collettivo di riferimento (per le Aree Professionali il Contratto Collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Centrali, per le Aree Dirigenziali il Contratto Collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali vigenti al momento del conferimento). In particolare:
 - a) per le Aree Professionali: stipendio (stipendio tabellare, differenziale stipendiale), RIA, compensi per lavoro straordinario, trattamenti economici correlati alla *performance* organizzativa e individuale, altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge e/o contrattuali;
 - b) per le Aree Dirigenziali: trattamento economico fisso (stipendio tabellare annuo lordo, retribuzione di posizione di parte fissa, RIA, assegno *ad personam* ove spettante compreso quello riassorbibile), retribuzione di posizione parte variabile, retribuzione di risultato, altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge e/o contrattuali.
4. Nella quantificazione del trattamento economico complessivo annuo lordo non sono ricompresi gli importi percepiti a titolo di compenso per incarichi aggiuntivi di qualsiasi tipologia nonché gli *Incentivi* percepiti per lo svolgimento delle *Funzioni Tecniche*.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Art. 7

(Criteri per la nomina del Personale destinatario degli Incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b), del *Codice*, la nomina del *Personale* incaricato delle *Funzioni tecniche* deve assicurare il conseguimento del miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire il contratto.
2. L'attribuzione degli *Incentivi* deve essere finalizzata alla crescita professionale, anche interdisciplinare, del *Personale* del *Ministero* nonché a garantire il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionalità esterne.
3. L'individuazione del *Personale* è effettuata nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, imparzialità, trasparenza, parità di genere, rotazione ed equa ripartizione degli incarichi.
4. Il *Personale* deve essere in possesso dei requisiti a norma di legge per poter svolgere la funzione tecnica assegnata.
5. Costituiscono ulteriori elementi di valutazione:
 - a) i risultati conseguiti nello svolgimento delle *Funzioni tecniche*;
 - b) l'aver conseguito titoli di studio ovvero l'aver svolto corsi di formazione o aggiornamento professionale specifici nella materia oggetto dell'incarico;
 - c) la consequenzialità e complementarietà con altri incarichi relativi alle *Funzioni tecniche*;
 - d) la competenza professionale acquisita con lo svolgimento di incarichi analoghi.
6. Ove, in applicazione dei criteri sopra indicati ovvero per carenza di organico, non sia possibile individuare *Personale* della *Stazione appaltante*, il *Dirigente apicale*, al fine di coinvolgere *Personale* di altre Strutture del *Ministero* e prima di procedere all'affidamento a soggetti esterni al *Ministero* secondo la disciplina prevista dal *Codice*, promuove interpellato rivolto al *Personale* in servizio presso altre strutture del *Ministero* da pubblicarsi sulla *Intranet* del *Ministero*, ovvero ricorre ad altre forme di pubblicità per il fine indicato. La nomina di tale *Personale* resta comunque subordinata al nulla osta del *Dirigente apicale* della struttura di appartenenza.

Art. 8

(Provvedimento di nomina del Personale)



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. La nomina del *Personale* incaricato allo svolgimento delle *Funzioni tecniche* per ciascun lavoro, servizio o fornitura, è disposta prima dell'avvio delle relative attività con provvedimento formale del *Dirigente apicale* o di un dirigente suo delegato sulla base dei criteri di cui all'articolo 7.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono essere conferiti incarichi per l'espletamento delle *Funzioni tecniche*. Parimenti non possono essere conferiti incarichi al *Personale* che si trovi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitti di interesse previste dalle disposizioni legislative di carattere generale, dal *Codice* e dal *Codice di comportamento*.
3. Il *Provvedimento* indica:
 - a) l'opera o il lavoro, il servizio, la fornitura, con l'indicazione di CUP e CIG (ove già acquisito) e la relativa copertura finanziaria;
 - b) l'importo posto a base delle procedure di *Affidamento*, al netto dell'IVA;
 - c) il nominativo e la famiglia professionale/qualifica professionale del *Personale* incaricato;
 - d) la funzione tecnica di cui agli Allegati B1 e B2 attribuita;
 - e) i termini di esecuzione della funzione tecnica al cui rispetto è tenuto il *Personale* incaricato;
 - f) la percentuale di incentivo definita per ciascuna funzione tecnica assegnata;
 - g) la struttura di appartenenza, nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento di nulla osta allo svolgimento dell'incarico nel caso di *Personale* del *Ministero* esterno alla *Stazione appaltante*;
 - h) che dalle verifiche effettuate risulta che il compenso previsto per lo svolgimento dell'incarico – tenuto conto anche dei compensi incentivanti previsti e/o già erogati nell'anno di competenza per attività svolte anche per conto di altre amministrazioni – non supera il trattamento economico complessivo annuo lordo del *Personale* incaricato dello svolgimento dell'attività. In caso di superamento del trattamento economico complessivo annuo lordo, qualora il *Dirigente apicale* o un suo delegato ritenga comunque di conferire l'incarico, il *Provvedimento* deve formalmente rappresentare che lo svolgimento dell'incarico stesso non dà luogo, in tutto o in parte, alla corresponsione dell'incentivo. Al fine di operare la predetta verifica, il *Dirigente apicale* o un suo delegato può fare riferimento per stabilire il trattamento economico complessivo annuo lordo ai dati contenuti nell'ultima certificazione unica rilasciata dal *Ministero*.
4. Nel *Provvedimento*, il *Dirigente apicale* o un suo delegato indica tutte le *Funzioni tecniche* ritenute necessarie per la corretta esecuzione dell'intero ciclo di vita del contratto, ferma restando la possibilità di individuare, anche in un momento successivo, eventuali nominativi le cui *Funzioni tecniche* si svolgono nelle ulteriori fasi dell'appalto.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

5. Qualora l'attività venga svolta in assenza di *Provvedimento* ovvero del nulla osta, ove necessario, per la corrispondente quota di incentivo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, commi 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Il rimborso delle spese di missione eventualmente sostenute per lo svolgimento delle *Funzioni tecniche* da parte del *Personale* incaricato è esclusivamente imputato sulle pertinenti disponibilità di bilancio assegnate alle Stazioni appaltanti per i viaggi di servizio. Ai fini del predetto rimborso, il *Personale* incaricato è tenuto a presentare specifica ed analitica nota spese nonché la relativa documentazione giustificativa a supporto secondo le disposizioni del regolamento "*Disposizioni concernenti lo svolgimento delle trasferte e il rimborso delle spese di missione per servizio in Italia e all'estero*" prot. 51546 del 6 novembre 2023 adottato dal Direttore generale del Personale, del Bilancio, degli Affari Generali e della Gestione Sostenibile del *Ministero*.

Art. 9

(Pubblicità degli incarichi e obblighi di comunicazione)

1. I provvedimenti di nomina di cui all'articolo 8 sono soggetti agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle connesse disposizioni contenute nelle circolari emanate dalla *Direzione*.
2. Il *Dirigente apicale* della *Stazione appaltante* è tenuto a comunicare semestralmente alle organizzazioni sindacali gli incarichi attribuiti.

Art. 10

(Termini per l'espletamento delle Funzioni tecniche)

1. Il *Personale* incaricato dello svolgimento delle *Funzioni tecniche* è tenuto a svolgerle con diligenza, perizia e tempestività.
2. Il *RUP* assicura il rispetto dei termini di svolgimento delle *Funzioni tecniche*.
3. I termini per la Direzione dei Lavori/Direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore per l'esecuzione del contratto. I termini per il collaudo sono quelli previsti dalle norme del *Codice*.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Art. 11

(Modulazione degli Incentivi per le Funzioni tecniche)

1. Al fine di commisurare la quota di *Incentivi* da attribuire alle *Funzioni tecniche*, gli Allegati “B1 – lavori” e “B2 – servizi e forniture” indicano le percentuali minime e massime della quota di incentivo di cui all’articolo 45, comma 3, del *Codice* da assegnare a ciascuna funzione tecnica. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti inderogabili.
2. Il *Dirigente apicale*, in ragione dell’impegno lavorativo, della responsabilità e della complessità della funzione da svolgere, determina l’entità della percentuale da assegnare per ciascuna funzione tecnica.
3. Nel caso in cui la stessa funzione tecnica sia svolta congiuntamente da più soggetti, la quota di incentivo da assegnare al *Personale* è determinata nel *Provvedimento*.
4. Nel caso in cui la stessa unità di *Personale* svolga più *Funzioni tecniche* tra loro compatibili ai sensi delle disposizioni del *Codice*, le rispettive quote di *Incentivi* si sommano fra loro.
5. Ove per sopravvenute esigenze venga disposto l’espletamento di nuove *Funzioni tecniche* ovvero il coinvolgimento di ulteriori unità di *Personale*, si procede alla determinazione delle corrispondenti quote di incentivo anche, se necessario, mediante rimodulazione delle aliquote già stabilite nel *Provvedimento*.
6. Qualora dalla somma delle aliquote relative alle *Funzioni tecniche* previste per un determinato *Affidamento* residuino aliquote non impegnate le stesse costituiscono risparmi e non sono soggette ai versamenti di cui all’articolo 15.
7. Nei casi previsti dall’articolo 116, comma 7, del *Codice* e disciplinati nel relativo Allegato II.14, al *Personale* incaricato di certificare la regolare esecuzione è assegnata inderogabilmente la percentuale minima prevista per la relativa funzione.
8. In caso di appalti misti la percentuale di incentivo definita per ciascuna funzione tecnica assegnata deve far riferimento:
 - a) per le fasi antecedenti a quella esecutiva, all’Allegato B1 ovvero all’Allegato B2, in base al criterio dell’oggetto principale del contratto (articolo 14, comma 18, del *Codice*);



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- b) per la fase esecutiva, all'Allegato B1, per la parte relativa ai lavori e B2, per la parte relativa ai servizi e forniture.
9. Ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del *Codice*, qualora il *Ministero* svolga le funzioni di centrale di committenza per l'espletamento di procedure di *Affidamento* per conto di altri Enti, il *Ministero* richiede di destinare l'incentivo al proprio *Personale*, in misura non superiore al 25% delle risorse stanziare dall'Ente per gli oneri relativi alle *Funzioni tecniche*, avendo come riferimento le percentuali indicate negli Allegati B1 e B2.

Art. 12

(Riduzione dell'importo degli Incentivi)

1. Qualora durante la procedura si verifichino ritardi o aumenti dei costi ritenuti dal *Dirigente apicale* imputabili al *Personale* incaricato delle *Funzioni tecniche*, l'incentivo previsto per lo svolgimento di tali funzioni è ridotto di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza economica che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
2. In caso di ritardi di cui al comma 1, l'importo di incentivo spettante è ridotto mediante l'applicazione, da parte del *Dirigente apicale*, di una penale per ogni settimana di ritardo pari alla percentuale netta dell'1% dell'importo in origine assegnato fino a un massimo del 10%.
3. In caso di aumenti dei costi di cui al comma 1 è applicata al compenso stabilito una penale pari all'1% per ogni 10% di aumento di costo.
4. In tali casi, il *RUP* avvia un formale procedimento di applicazione delle riduzioni, contestando gli errori e/o i ritardi, indicando l'entità della penale che si intende applicare e assegnando all'incaricato un termine congruo per le controdeduzioni. All'esito di tale procedimento, il *RUP* relaziona al *Dirigente apicale*, proponendo l'eventuale applicazione della penale. In caso di ritardi e aumento dei costi imputabili al *RUP*, al procedimento provvede esclusivamente il *Dirigente apicale*.
5. La riduzione degli *Incentivi* è disposta con provvedimento motivato del *Dirigente apicale* da comunicarsi in via riservata all'interessato.
6. Nel caso in cui si provveda alla sostituzione del *Personale* incaricato per motivi derivanti da gravi inadempienze, al *Personale* sostituito non è corrisposto alcun compenso, che viene invece riconosciuto all'incaricato subentrante, tenuto a verificare, validare e/o modificare e/o rielaborare



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

il lavoro già svolto dal *Personale* sostituito. L'eventuale parte attività svolta dal *Personale* ritenuto inadempiente è da considerarsi in ogni caso non attestabile e il compenso previsto, ove non attribuito ai sensi del precedente periodo, è destinato alle risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del *Codice*.

Art. 13

(Istanza di liquidazione degli Incentivi)

1. Il *Personale* formula istanza di liquidazione dell'incentivo all'Ufficio competente della *Stazione appaltante*, in relazione allo svolgimento delle fasi come disciplinate nel successivo articolo 17. L'istanza deve indicare:
 - a) gli estremi del *Provvedimento*;
 - b) l'attività svolta o la quota parte di attività svolta;
 - c) l'importo o la quota parte di incentivo maturato;
 - d) il rispetto dei termini per l'espletamento della funzione tecnica;
 - e) la struttura di appartenenza, nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento di nulla osta allo svolgimento dell'incarico.
2. Nell'istanza di liquidazione il *Personale* interessato deve contestualmente dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. e ii., che l'incentivo del quale si richiede la liquidazione, tenuto conto anche di eventuali *Incentivi* già maturati nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non supera il limite di cui all'articolo 45, comma 4, del *Codice*.

Art. 14

(Accertamento e attestazione delle attività)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento e l'attestazione delle specifiche *Funzioni Tecniche* svolte dal *Personale*.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di liquidazione, il *RUP* predispone e trasmette al *Dirigente apicale* o a un suo delegato:



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- a) la relazione descrittiva e asseverativa contenente tutte le informazioni utili alla descrizione delle attività svolte dal *Personale* incaricato e alla verifica dei presupposti per la liquidazione degli *Incentivi*;
 - b) il prospetto di liquidazione contenente informazioni dettagliate sul calcolo dell'incentivo, nonché l'applicazione di eventuali riduzioni di cui all'articolo 12.
3. Al *Dirigente apicale* o a un suo delegato è demandato il controllo sull'intera istruttoria, consistente nella verifica dei contenuti della documentazione trasmessa dal *RUP* di cui al comma 2, nonché di quanto rappresentato dal *Personale* nell'istanza di liquidazione di cui all'articolo 13.
- Il *Dirigente apicale* o un suo delegato deve, in particolare, verificare che le *Funzioni Tecniche* affidate siano state svolte senza errori e/o ritardi.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il *Dirigente apicale* o un suo delegato può, inoltre, acquisire tutte le ulteriori informazioni che ritiene necessarie, anche relative ad eventuali incarichi conferiti al *Personale* da altre stazioni appaltanti ed ai relativi compensi maturati e/o già erogati.
5. All'esito delle verifiche dei precedenti commi, il *Dirigente apicale* o un suo delegato, valida l'istanza di liquidazione, procede alla quantificazione e al versamento delle risorse previste dall'articolo 45, commi 3 e 5, del *Codice*, secondo le modalità descritte nell'articolo 15 e ne dà conto in un provvedimento formale di liquidazione anche ai fini degli obblighi di trasparenza.

Art. 15

(Modalità di versamento delle risorse)

1. A seguito dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 14, a valere sui capitoli di spesa ove è imputato il costo dell'*Affidamento*, il *Dirigente apicale* o un suo delegato provvede:
 - a) per il *Personale* con qualifica non dirigenziale, a versare in entrata al bilancio dello Stato, sul Capo XV, capitolo 2454, articolo 39, l'importo di cui all'articolo 45, comma 3, del *Codice*;
 - b) per il *Personale* con qualifica dirigenziale, a versare in entrata al bilancio dello Stato, sul capitolo 3411, piano gestionale 1 (dirigenti generali) e piano gestionale 2 (dirigenti non generali) l'importo di cui all'articolo 45, comma 3, del *Codice*.
2. Il *Dirigente apicale* o un suo delegato provvede, altresì, a versare in entrata al bilancio dello Stato, sul medesimo Capo XV, capitolo 2454, articolo 39, l'importo di cui all'articolo 45, comma 5, del *Codice*.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

3. Nella causale del versamento degli importi deve essere indicato, a pena di improcedibilità:
 - a) il CUP e il CIG, ove presente, della procedura di *Affidamento*;
 - b) l'ascrivibilità del versamento al comma 3 o al comma 5 dell'articolo 45 del *Codice*;
 - c) capitolo e piano gestionale sul quale viene effettuato il versamento.
4. Il *Dirigente apicale* o un suo delegato provvede a trasmettere alla *Direzione* i dati relativi ai versamenti effettuati, utilizzando i *format* di riferimento allegati al presente provvedimento (Allegato C).

Art. 16

(Riassegnazione delle risorse)

1. La *Direzione*, a seguito dei versamenti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), accertata l'effettiva entrata al bilancio dello Stato, richiede al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione delle somme spettanti al *Personale* con qualifica non dirigenziale, sul piano gestionale 5, "*Quota del fondo risorse decentrate destinate agli incentivi*" del capitolo 1417 dello stato di previsione della spesa del *Ministero*.
2. All'esito della riassegnazione di cui al comma 1, la *Direzione* provvede al versamento in conto entrata dello Stato sul Capo XV, capitolo 3641, articolo 01 e, accertato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, richiede al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione delle somme sui pertinenti capitoli stipendiali, provvedendo direttamente al pagamento degli *Incentivi* per il *Personale* della sede centrale tramite l'applicativo "cedolino unico"; per il *Personale* in servizio presso le sedi decentrate, la stessa *Direzione* predispone l'assegnazione delle risorse agli Uffici periferici, i quali provvedono poi a liquidare al *Personale* le rispettive spettanze sempre mediante l'applicativo "cedolino unico". Gli uffici che provvedono al pagamento ne danno tempestiva comunicazione all'Ufficio Anagrafe della *Direzione*.
3. Le somme di cui al precedente articolo 15, comma 1, lettera b), versate sul capitolo 3411 – piano gestionale 1 (dirigenti generali) e piano gestionale 2 (dirigenti non generali) – sono liquidate integralmente al *Personale* con qualifica dirigenziale che ha svolto le *Funzioni tecniche*. La *Direzione* provvede direttamente, tramite l'applicativo "NoiPA", alla liquidazione degli *Incentivi* al *Personale* con qualifica dirigenziale in servizio presso la sede centrale e, tramite comunicazione alla Ragioneria territoriale di competenza, per il *Personale* con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici periferici.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

4. La *Direzione*, a seguito della trasmissione da parte delle strutture ministeriali interessate dei dati di cui all'articolo 15, comma 4, accerta il versamento delle risorse di cui all'articolo 15, comma 2, all'entrata del bilancio dello Stato e ne richiede al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione sui capitoli di spesa di funzionamento di cui all'articolo 5, comma 10.

Art. 17

(Liquidazione dell'incentivo per fasi)

1. La liquidazione degli *Incentivi* avviene normalmente secondo la seguente tempistica:
- a) Con la sottoscrizione del contratto di *Affidamento* di lavori, servizi e forniture si procede alla liquidazione nei seguenti termini:
 - a.1) 100% delle competenze maturate dal *Personale* incaricato dell'attività di programmazione della spesa per investimenti; del *Personale* indicato in qualità di addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento per la fase di *Affidamento* di lavori, servizi e forniture e della predisposizione dei documenti di gara;
 - a.2) 30% delle competenze spettanti al *RUP*;
 - b) 100% delle competenze del *Personale* impegnato nella progettazione dell'intervento saranno liquidate a seguito dell'avvenuta verifica e validazione del progetto (ivi compreso l'eventuale *RP* per la progettazione);
 - c) 100% delle competenze del *Personale* impegnato nella verifica del progetto saranno liquidate a seguito dell'avvenuta validazione del progetto.
 - d) Le competenze del *Personale* impegnato nell'esecuzione dell'appalto saranno liquidate proporzionalmente allo stato d'avanzamento dei lavori, servizi e forniture, come di seguito indicato:
 - d.1) all'*RP* dell'Esecuzione, ai collaboratori all'attività del *RUP* per la fase di esecuzione del contratto, al *Direttore dei Lavori* sarà liquidata l'intera somma in maniera proporzionale all'eventuale anticipazione ed ai singoli SAL, al netto di una trattenuta del 15%, indicata sul predetto prospetto di liquidazione del *RUP*, che sarà erogata successivamente all'approvazione da parte della *Stazione appaltante* del collaudo tecnico amministrativo/certificato di conformità;
 - d.1.1) per quanto riguarda il pagamento del *Personale* impegnato nell'esecuzione di appalti di servizi e forniture aventi durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base del valore di quanto eseguito o accertato;
 - d.2) al *RUP*, sarà liquidata la somma del restante 70% delle proprie competenze in maniera proporzionale ai singoli SAL al netto di una trattenuta del 15%, indicata sul predetto prospetto di liquidazione del *RUP*, che sarà erogata successivamente all'approvazione da



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

parte della *Stazione appaltante* del collaudo tecnico amministrativo/certificato di conformità;

d.3) alla Commissione di collaudo tecnico amministrativo sarà liquidata la propria competenza nel rispetto dei seguenti principi:

d.3.1) alla Commissione di collaudo in corso d'opera sarà liquidata l'intera somma in maniera proporzionale ai singoli SAL al netto di una trattenuta del 15%, che sarà erogata successivamente all'approvazione da parte della *Stazione appaltante* del collaudo tecnico amministrativo/certificato di conformità;

d.3.2) al Collaudatore Statico sarà liquidata l'intera somma in maniera proporzionale ai singoli SAL al netto di una trattenuta del 15%, indicata sul prospetto di liquidazione del *RUP*, che sarà erogata all'atto della completa definizione delle attività finalizzate al collaudo statico dell'opera e all'approvazione da parte della *Stazione appaltante*.

Art. 18

(Modalità di versamento delle risorse finanziarie e liquidazione degli Incentivi relativi alle Capitanerie di porto – Guardia Costiera)

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, a seguito dei versamenti effettuati – accertata l'entrata al bilancio dello Stato delle risorse – richiede al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione delle somme come segue:
 - a) quelle di cui all'articolo 45, comma 3, del *Codice*, decurtate o incrementate per effetto delle corrispondenti ipotesi di cui al medesimo articolo 45, sui pertinenti capitoli stipendiali per consentire il pagamento al *Personale* militare appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, tramite l'applicativo “cedolino unico” ai sensi dell'articolo 2, comma 197 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
 - b) quelle di cui all'articolo 45, comma 5, del *Codice*, sui pertinenti capitoli di spesa, per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo.
2. Le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 4, sono inviate al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
3. Le altre disposizioni del presente provvedimento si applicano, ove compatibili, al *Personale* militare del Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 19

(Trasparenza)



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. I dati contenuti nei provvedimenti di liquidazione sono estratti e pubblicati ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sotto-sezione "Personale" - "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti" della sezione "Amministrazione trasparente" e nel portale "PerlaPA" sezione "Anagrafe delle prestazioni".

Art. 20

(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali relativo alla intera gestione degli *Incentivi* tecnici previsti dall'articolo 45, comma 3, del *Codice* è effettuato nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Il *Dirigente apicale* è il responsabile della raccolta e del trattamento dei dati personali connessi agli adempimenti per lo svolgimento delle *Funzioni tecniche* e alla erogazione degli *Incentivi* ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e f), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
3. Il trattamento dei dati personali è effettuato solo dal personale autorizzato in ragione delle funzioni di ufficio da esso svolte.
4. I dati personali sono trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione, di cui all'articolo 5 del GDPR, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

Art. 21

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli affidamenti di lavori, servizi e forniture disciplinati dal *Codice*, ai sensi del combinato disposto degli articoli 226, comma 2 e 229, comma 2.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2. Al *Personale* con qualifica dirigenziale l'incentivo è corrisposto per le sole *Funzioni tecniche* svolte a decorrere dal 1° gennaio 2025. Gli *Incentivi* corrispondenti a *Funzioni tecniche* eventualmente svolte dal *Personale* con qualifica dirigenziale anteriormente al 1° gennaio 2025 nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 costituiscono risparmi.
3. Il presente provvedimento non si applica alle *Funzioni tecniche* svolte prima del 1° luglio 2023, anche qualora i bandi, gli avvisi e gli inviti siano stati pubblicati sotto la vigenza del *Codice*.

Art. 22 **(Disposizioni finali)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rinvia alla vigente normativa in materia.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente provvedimento devono intendersi di natura dinamica e mobile. Pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove disposizioni, in sostituzione di quelle richiamate, implica la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del *Ministero* di adottare ulteriori provvedimenti.
3. Gli Allegati possono essere aggiornati con atto del Capo del Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione.

IL

Il presente provvedimento è inviato agli organi di controllo e pubblicato nel sito *web* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – sezione Amministrazione trasparente – <https://trasparenza.mit.gov.it/>

ALLEGATO A

importo lavori, servizi e forniture				percentuale
da	€ 0,00	a	€ 5.000.000	2%
da	5.000.001	a	€ 10.000.000	1,80% per la parte eccedente i € 5.000.000
da	10.000.001	a	€ 30.000.000	1,60% per la parte eccedente € 10.000.000
da	€ 30.000.001	a	€ 50.000.000	1,40% per la parte eccedente € 30.000.000
oltre	€ 50.000.000			1,20% per la parte eccedente i € 50.000.000

ALLEGATO B2

Macro fase per l'attuazione dell'intervento	Figure professionali per i servizi e le forniture	dal - al	
	Responsabile unico del progetto (RUP)	8,0%	- 13,0%
	Struttura di supporto ai responsabili unici del progetto	10,5%	- 18,0%
	Coordinatore dei flussi informativi	0,5%	- 1,0%
Programmazione	Responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione	2,0%	- 4,0%
Progettazione	Responsabile unico del progetto per le fasi di progettazione	2,0%	- 4,0%
	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	3,0%	- 5,0%
	Schema di contratto e Capitolato Speciale d'appalto	3,0%	- 5,0%
Affidamento	Responsabile unico del progetto per le fasi di affidamento	2,0%	- 4,0%
	Predisposizione degli atti di gara (determina a contrarre, bando e disciplinare di gara)	1,0%	- 2,0%
	Contratto d'affidamento	1,0%	- 2,0%
Esecuzione	Responsabile unico del progetto per le fasi di esecuzione	3,0%	- 5,0%
	Direttore dell'esecuzione	19,5%	- 24,0%
	Coordinatore dei flussi informativi	0,5%	- 1,0%
	Collaboratori al direttore dell'esecuzione	8,0%	- 10,0%
	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	3,0%	- 4,0%
Verifica di conformità e/o Collaudo	Verifica di conformità e/o collaudo/certificato di regolare esecuzione ove richiesto	13,0%	- 18,0%

ALLEGATO B1

Macro fase per l'attuazione dell'intervento	Figure professionali per i lavori	dal - al	
	Responsabile unico del progetto (RUP)	6,0%	- 7,0%
	Struttura di supporto ai responsabili unici di progetto	7,5%	- 15,0%
	Coordinatore dei flussi informativi	0,5%	- 1,0%
Programmazione	Responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione	1,0%	- 2,0%
	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1,0%	- 2,0%
	Redazione del documento di indirizzo della progettazione	1,0%	- 2,0%
Progettazione	Responsabile unico del progetto per le fasi di progettazione	1,0%	- 2,0%
	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4,0%	- 5,0%
	Redazione del Progetto esecutivo	3,0%	- 4,0%
	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	1,0%	- 2,0%
	Verifica livelli di progettazione	5,0%	- 6,0%
	Schema di contratto e Capitolato Speciale d'appalto	0,5%	- 1,0%
Affidamento	Responsabile unico del progetto per le fasi di affidamento	1,0%	- 2,0%
	Predisposizione degli atti di gara (determina a contrarre, bando e disciplinare di gara)	1,0%	- 2,0%
	Contratto d'affidamento	0,5%	- 1,0%
Esecuzione	Responsabile unico del progetto per le fasi di esecuzione	2,0%	- 3,0%
	Direttore dei Lavori	11,5%	- 19,0%
	Coordinatore dei flussi informativi	0,5%	- 1,0%
	Ufficio direzione Lavori - Direttore/i Operativo/i	7,0%	- 9,0%
	Ufficio direzione Lavori - Ispettore/i di Cantiere	6,0%	- 8,0%
	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	3,0%	- 4,0%
Collaudo	Collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione	6,0%	- 10,0%
	Collaudo statico e/o specialistici	10,0%	- 12,0%